Spedizione in abbonamento postale - Gruppo

Anno 110° — Numero 164

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA ROMA - Mercoledì, 2 luglio 1969 SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI E DECRETI - TELEFONO 650-139
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA GIUSEPPE VERDI, 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 8508

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA E SUPPLEMENTI ORDINARI

Annuo L. 19.030 - Semestrale L. 10.020 - Trimestrale L. 5.520 - Un fascicolo L. 90 - Fascicoli annate arretrate: L. 180 - Supplementi ordinari: L. 90 per ogni sedicesimo o frazione di esso.

ALLA PARTE SECONDA (Foglio delle inserzioni)

Annuo L. 14.530 - Semestrale L. 8.020 - Trimestrale L. 4.520 - Un fascicolo L. 80 - Fascicoli annate arretrate: L. 160.

I PREZZI di abbonamento sono comprensivi d'imposta di bollo — Per l'ESTERO i prezzi di abbonamento sono il doppio di quelli indicati per l'interno
I fascicoli disguidati devono essere richiesti entro 30 giorni dalla data di pubblicazione

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 1/40500 intestato all'Istituto Poligrafico dello Stato

La « Gazzetta Ufficiale » e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso le agenzie della Libreria dello Stato: ROMA, via XX Settembre (Palazzo del Ministero del Tesoro) e via del Tritone, 61/A; MILANO, Galleria Vittorio Emanuele, 3; NAPOLI, via Chiaia, 5; FIRENZE, via Cavour, 46/r; GENOVA, via XII Ottobre, 172/r (Piccapietra) e presso le Librerie depositarie nei Capoluoghi di provincia. Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico dello Stato - Libreria dello Stato - Piazza Verdi, 10 - 00100 Roma, versando l'importo maggiorato delle spese di spedizione a mezzo del c/c postale 1/2640. Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono in Roma (Ufficio inserzioni - via XX Settembre - Palazzo del Ministero del Tesoro). Le agenzie di Milano, Napoli, Firenze e Genova possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano ed accompagnati dal relativo importo.

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

CONCORSI ED ESAMI

REGIONI

LEGGI E DECRETI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 4 marzo 1969, n. 318.

Approvazione del nuovo statuto dell'ente morale « Lascito cav. Vincenzo Fascie Rossi », con sede in Sestri Levante.

N. 318. Decreto del Presidente della Repubblica 4 marzo 1969, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno viene approvato il nuovo statuto dell'ente morale « Lascito cav. Vincenzo Fascie Rossi », con sede in Sestri Levante.

Visto, *il Guardasigilli:* GAVA
Registrato alla Corte dei conti, addì 24 giugno 1969
Atti del Governo, registro n. 227, foglio n. 75. — GRECO

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 5 aprile 1969.

Nomina dei componenti del Consiglio superiore della agricoltura e delle foreste.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto il regio decreto 29 maggio 1941, n. 489, per la riorganizzazione dei servizi e la revisione dei ruoli organici del personale del Ministero dell'agricoltura e delle foreste, con il quale è stato istituito il Consiglio superiore dell'agricoltura e delle foreste composto di cinque sezioni e cioè:

Sezione I - della sperimentazione e della fitopatologia;

Sezione II - delle coltivazioni erbacee ed arboree (escluse le forestali);

Sezione III - della zootecnia e della caccia;

Sezione IV - della bonifica e della colonizzazione;

Sezione V - delle foreste;

Visto il regio decreto 24 luglio 1942, n. 1122, recante integrazioni al citato decreto 29 maggio 1941, n. 489;

Visto il decreto presidenziale 23 novembre 1967, numero 1318, recante norme per il riordinamento della sperimentazione agraria;

Visto il decreto presidenziale in data 19 luglio 1966, registrato alla Corte dei conti il 19 agosto 1966, registro n. 14, foglio n. 283, con il quale il dott. Alessandro Benedetti è stato nominato presidente del Consiglio superiore dell'agricoltura e delle foreste;

Visto il decreto presidenziale 3 marzo 1967, registrato alla Corte dei conti il 15 maggio 1967, registro n. 9, foglio n. 258, con il quale sono stati nominati i componenti del detto consiglio per il biennio 3 marzo 1967-2 marzo 1969;

Ritenuta la necessità di procedere al rinnovo delle nomine disposte con il citato decreto presidenziale del 3 marzo 1967 a seguito della scadenza del biennio previsto dall'art. 21 del regio decreto 29 maggio 1941, numero 489;

Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per l'agricoltura e le foreste;

Decreta:

A decorrere dalla data del presente decreto e per la durata di un biennio sono nominati componenti del Consiglio superiore dell'agricoltura e delle foreste:

Per la I sezione:

Pinardi dott. Virgilio, ispettore generale nel ruolo tecnico superiore del Ministero dell'agricoltura e delle foreste;

Bianchi prof. Angelo, De Cillis prof. Ugo, Lalatta prof. Filippo, Monzini prof. Andrea, Salerno prof. Angelo e Cosmo prof. Italo, direttori ordinari di istituti di ricerca e di sperimentazione agraria;

Rotini prof. Orfeo Turno, delegato del comitato dell'agricoltura del Consiglio nazionale delle ricerche.

Sono nominati componenti della sezione, limitatamente alla trattazione degli affari concernenti la difesa delle piante coltivate dalle cause nemiche e i relativi servizi:

Ferrari dott. Giuseppe, delegato dell'Istituto nazionale per il commercio estero;

Goidanich prof. Gabriele, esperto in fitopatologia, ordinario di patologia vegetale nell'Università di Bologna;

Martelli prof. Minos, esperto in entomologia, ordinario di entomologia agraria nell'Università di Milano;

Monastero prof. Salvatore, direttore di osservatorio regionale per le malattie delle piante.

Per la II sezione:

Negretti dott. Elio, Liguori dott. Francesco e Accarrino dott. Pasquale, ispettori generali nel ruolo tecnico superiore del Ministero dell'agricoltura e delle foreste;

Manfredi prof. Enzo, Mancini prof. Ettore, Zanini prof. Emilio, Jacoboni prof. Nestore e Zito prof. Francesco, professori universitari di facoltà agrarie.

Sono nominati componenti della sezione, limitatamente alla trattazione degli affari relativi alle piante officinali:

Giacomini prof. Valeri, professore ordinario di università;

Gianolla dott. Silvano, delegato del sindacato nazionale dei medici;

Bragliani dott. Alessandro, delegato federazione ordini farmacisti italiani;

De Marzi prof. Guido e Baldini prof. Enrico, esperti.

Per la III sezione:

Scabardi dott. Livio, Piccoli dott. Gualfardo e Marcolini dott. Enzo, ispettori generali nel ruolo tecnico superiore del Ministero dell'agricoltura e delle foreste;

Pasquini prof. Pasquale, professore di università, titolare di cattedra di zoologia;

Bonadonna prof. Telesforo, Buiatti prof. Pier Giovanni, Piana prof. Giuseppe, Bettini prof. Manlio e Brozzetti prof. Pietro, professori di università, titolari di cattedre di zootecnia e zoocultura.

Sono nominati componenti della sezione, limitatamente alla trattazione degli affari relativi alla caccia:

Midana avv. Riccardo, delegato della Federazione Italiana della caccia;

Chilanti dott. Pietro, delegato dell'Ente assistenziale dei produttori di selvaggina;

Valentini avv. Camillo, cacciatore; Latini Alvaro, cacciatore e Raffaelli Antonio, cacciatore riservista, delegati della Federazione italiana della caccia;

Monni sen. avv. Antonio, delegato del Comitato olimpico nazionale.

Per la IV sezione:

Vitrani dott. Giovanni e Stupazzoni dott. Giorgio, ispettori generali nel ruolo tecnico superiore del Ministero dell'agricoltura e delle foreste;

Migliardi dott. ing. Aldo, presidente di sezione del Consiglio superiore dei lavori pubblici;

Guerrieri prof. Danilo, delegato del Ministero del lavoro e della previdenza sociale;

Pampaloni prof. Enzo e Monti ing. cav. lavoro Pietro, esperti in rappresentanza degli enti di colonizzazione;

Perini prof. Dario, delegato della Confederazione generale dell'agricoltura italiana e della Confederazione nazionale dei coltivatori diretti;

Romei Carlo, delegato della Confederazione italiana sindacati lavoratori in rappresentanza dei lavoratori dell'agricoltura;

Tofani prof. Mario e Di Cocco prof. Enzo, professori universitari titolari di cattedra di economia agraria;

Giuliani dott. Euclide, delegato dell'Associazione nazionale delle bonifiche, delle irrigazioni e dei miglioramenti fondiari.

Per la V sezione:

Giusti dott. ing. Marcello, ispettore generale del genio civile;

Pirelli dott. Mario, prefetto ispettore generale, delegato del Ministero dell'interno;

Carbone dott. Eugenio, direttore generale della produzione industriale, delegato del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato;

Susmel prof. Lucio, ordinario di selvicoltura nella Università di Padova;

Castellani dott. Camillo e Jedlowski dott. Edoardo, ispettori generali nel ruolo tecnico superiore dei servizi dell'economia montana e delle foreste del Ministero dell'agricoltura e delle foreste;

Cosmo dott. Annibale, ispettore generale nel ruolo tecnico superiore del Ministero dell'agricoltura e delle foreste;

Baldini prof. Gianfranco e Piazzoni Giuseppe, esperti in materia forestale.

Il Ministro proponente è incaricato dell'esecuzione del presente decreto, che sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Dato a Roma, addì 5 aprile 1969

SARAGAT

VALSECCHI

Registrato alla Corte dei conti, addì 24 maggio 1969
Registro n. 7 Agricoltura e foreste, foglio n. 318

(5841)

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 1° giugno 1969.

Conferimento della decorazione dell'Ordine cavalleresco « al Merito del lavoro ».

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto il regio decreto 9 maggio 1901, n. 168, che istituisce l'Ordine cavalleresco « al Merito del lavoro »;

Vista la legge 27 marzo 1952, n. 199, sul riordinamento dell'Ordine stesso;

Vista la legge 15 novembre 1952, n. 1793, che modifica la legge n. 199 sopraindicata;

Vista la legge 12 ottobre 1964, n. 1080;

Sentito il consiglio dell'Ordine cavalleresco « al Merito del lavoro »;

Sulla proposta del Ministro per l'industria, il commercio e l'artigianato di concerto con il Ministro per l'agricoltura e le foreste;

Decreta:

Per le alte benemerenze acquisite nel campo della agricoltura è concessa la decorazione dell'Ordine cavalleresco « al Merito del lavoro » ai signori:

Gullino Augusto: Piemonte;

Rendo Mario: Sicilia;

Uzielli Alberto: Toscana.

Il Ministro per l'industria, il commercio e l'artigianato curerà la trascrizione del presente decreto nell'albo dell'Ordine.

Dato a Roma, addì 1° giugno 1969

SARAGAT

TANASSI — VALSECCHI

(5733)

DECRETO MINISTERIALE 26 febbraio 1969.
Nomina di un membro del comitato geologico.

IL MINISTRO PER L'INDUSTRIA, IL COMMERCIO E L'ARTIGIANATO

Vista la legge 3 gennaio 1960, n. 15, concernente il completamento e l'aggiornamento della Carta geologica d'Italia;

Visto il decreto ministeriale 1° luglio 1967, registrato alla Corte dei conti l'8 settembre 1967, registro n. 11, foglio n. 10, con il quale è stato ricostituito il comitato geologico previsto dall'art. 3 della legge 3 gennaio 1960, n. 15, sopra citata;

Ritenuta la necessità di chiamare a far parte del comitato geologico, in qualità di esperto, ai sensi dell'art. 3, lettera *i*) della legge 3 gennaio 1960, n. 15, il prof. Marco Marchetti, in sostituzione del prof. Enrico Marchesini, deceduto;

Decreta:

A decorrere dal 1° marzo 1969 fino al 30 giugno 1970, il prof. Marco Marchetti è nominato membro del comitato geologico, in sostituzione del prof. Enrico Marchesini, deceduto.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 26 febbraio 1969

Il Ministro: TANASSI

Registrato alla Corte dei conti, addì 14 aprile 1969
Registro n. 6 Industria e commercio, foglio n. 106

(5844)

DECRETO MINISTERIALE 19 marzo 1969.
Classificazione tra le statali di una strada in provincia di Rieti e L'Aquila.

IL MINISTRO PER I LAVORI PUBBLICI

Vista la legge 12 febbraio 1958, n. 126;

Ritenuto che la strada: « innesto strada statale n. 80 in località Porcinaro-Campotosto-Poggio Cancelli-innesto con la strada statale n. 260 presso Amatrice », della lunghezza di km. 40+600, ha i requisiti previsti per essere inserita nella rete delle strade statali;

Interessati, a norma dell'art. 3 della legge suindicata, il consiglio d'amministrazione dell'A.N.A.S., il Consiglio superiore dei lavori pubblici, che hanno espresso il parere che tale strada sia da statizzare ai sensi dell'art. 2, commi *d*) ed *e*), nonchè le amministrazioni provinciali di Rieti e L'Aquila che non hanno, però, fatto conoscere il proprio avviso entro un mese dalla richiesta formulata dall'A.N.A.S. in data 9 novembre 1968;

Ritenuto, quindi, che si può provvedere alla statizzazione in parola ai sensi dell'art. 3 della stessa legge n. 126;

Decreta:

Ai sensi e per gli effetti della legge 12 febbraio 1958, n. 126, la strada: « innesto strada statale n. 80 in località Porcinaro-Campotosto-Poggio Cancelli innesto strada statale n. 260 presso Amatrice », della lunghezza di km. 40+600, viene classificata statale con la denominazione di strada statale n. 577 « del lago di Campotosto ».

Il presente decreto, registrato alla Corte dei conti, sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, ed avrà effetto nei riguardi della strada in parola e delle relative pertinenze in conformità del disposto di cui all'art. 13 della citata legge n. 126.

Roma, addì 19 marzo 1969

Il Ministro: MANCINI

Registrato alla Corte dei conti, addì 13 maggio 1969
Registro n. 8 Lavori pubblici, foglio n. 231

(5739)

DECRETO MINISTERIALE 19 marzo 1969.
Classificazione tra le statali di una strada in provincia di L'Aquila.

IL MINISTRO PER I LAVORI PUBBLICI

Vista la legge 12 febbraio 1958, n. 126;

Ritenuto che la strada: « innesto strada statale numero 5-*bis* "Vestina Sarentina"-Vado Ceraso-piazzale della Magnola-innesto sulla medesima arteria in località Vado Ceraso », della lunghezza di km. 4+200 circa, ha i requisiti previsti per essere inserita nella rete delle strade statali;

Interessati, a norma dell'art. 3 della legge suindicata, il consiglio d'amministrazione dell'A.N.A.S., il Consiglio superiore dei lavori pubblici ha espresso il parere che tale strada sia da statizzare ai sensi dell'art. 2, comma *e*), nonchè l'amministrazione comunale di Ovindoli che non ha, però, fatto conoscere il proprio avviso entro un mese dalla richiesta formulata dall'A.N.A.S. in data 9 novembre 1968;

Ritenuto, quindi, che si può provvedere alla statizzazione in parola ai sensi dell'art. 3 della stessa legge n. 126;

Decreta:

Ai sensi e per gli effetti della legge 12 febbraio 1958, n. 126, la strada: « innesto strada statale n. 5-*bis* " Vestina Sarentina "-Vado Ceraso-piazzale della Magnola-innesto sulla medesima arteria in località Vado Ceraso », della lunghezza di km. 4+200 circa, viene classificata statale con la denominazione di strada statale n. 520 « del Ceraso ».

Il presente decreto, registrato alla Corte dei conti, sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, ed avrà effetto nei riguardi della strada in parola e delle relative pertinenze in conformità del disposto di cui all'art. 13 della citata legge n. 126.

Roma, addì 19 marzo 1969

Il Ministro: MANCINI

Registrato alla Corte dei conti, addì 13 maggio 1969
Registro n. 8 Lavori pubblici, foglio n. 230

(5738)

DECRETO MINISTERIALE 7 maggio 1969.

Autorizzazione alla Società nazionale trasporti Fratelli Gondrand ad istituire ed esercitare un magazzino generale per il deposito di merci varie nazionali, nazionalizzate ed estere.

IL MINISTRO PER L'INDUSTRIA, IL COMMERCIO E L'ARTIGIANATO
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER LE FINANZE

Visti il regio decreto-legge 1° luglio 1926, n. 2290, sull'ordinamento dei magazzini generali, convertito nella legge 9 giugno 1927, n. 1158, il relativo regolamento di esecuzione, approvato con il regio decreto 16 gennaio 1927, n. 126, e le loro successive modificazioni;

Vista l'istanza in data 22 gennaio 1968, con la quale la Società nazionale trasporti F.lli Gondrand S.p.a., con sede in Milano, via Pontaccio n. 21, ha chiesto di essere autorizzata ad istituire ed esercitare in Pioltello, frazione Limito, via Dante, un magazzino generale da adibire al deposito di merci nazionali, nazionalizzate ed estere;

Vista la deliberazione n. 195 del 1° marzo 1968, con la quale la camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Milano ha espresso parere favorevole all'accoglimento della richiesta;

Visti i documenti allegati alla predetta istanza e, in particolare, la relazione di perizia e le planimetrie, vistate dal competente ufficio del genio civile, concernenti i locali dell'istituendo magazzino generale;

Decreta:

Art. 1.

La Società nazionale trasporti F.lli Gondrand S.p.a., con sede in Milano, via Pontaccio n. 21, è autorizzata ad istituire ed esercitare un magazzino generale per il deposito di merci varie nazionali, nazionalizzate ed estere in Pioltello, frazione Limito, via Dante.

Il complesso del suddetto magazzino generale — meglio descritto nelle planimetrie e nella relazione di perizia di cui alle premesse del presente decreto — comprende quattro fabbricati distinti nelle planimetrie con le lettere *A*, *I*, *L* e *M*.

Al deposito delle merci è adibito il capannone « A » della superficie di mq. 6750.

L'amministrazione deve essere tenuta presso la sede del magazzino.

Art. 2.

Per i depositi effettuati nel predetto magazzino generale si applicano le norme regolamentari e le condizioni di tariffa approvate dalla camera di commercio di Milano con la deliberazione n. 195 del 1° marzo 1968, citata nelle premesse.

L'ammontare della cauzione che la Società nazionale trasporti F.lli Gondrand S.p.a. deve prestare, per l'esercizio del magazzino generale, è stabilito in L. 10.000.000 (diecimilioni), salvo successive determinazioni.

La camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Milano è incaricata dell'esecuzione del presente decreto, che sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 7 maggio 1969

p. *Il Ministro per l'industria, il commercio e l'artigianato*
LATTANZIO

Il Ministro per le finanze
REALE

(5843)

DECRETO MINISTERIALE 14 maggio 1969.

Sostituzione di un membro del consiglio generale dell'ente autonomo « Fiera campionaria internazionale di Milano ».

IL MINISTRO PER L'INDUSTRIA, IL COMMERCIO E L'ARTIGIANATO

Visto il regio decreto-legge 19 gennaio 1934, n. 454, convertito nella legge 5 luglio 1934, n. 1607, sulla disciplina delle fiere, mostre ed esposizioni;

Visti il regio decreto-legge 1° luglio 1923, n. 919, con il quale è stato riconosciuto giuridicamente l'ente autonomo « Fiera campionaria internazionale di Milano » ed il decreto del Presidente della Repubblica 24 marzo 1954, n. 86, che ne ha approvato il vigente statuto;

Visto il proprio decreto 5 settembre 1966 relativo alla nomina del consiglio generale dell'ente;

Vista la lettera n. 75, in data 28 marzo 1969, con la quale la Confederazione generale italiana del commercio e del turismo, ha designato, quale proprio rappresentante nel predetto consiglio, il dott. Ivanoe Fraizzoli, in sostituzione del gr. uff. Edgardo Rovida, deceduto;

Decreta:

Il dott. Ivanoe Fraizzoli è nominato membro del consiglio generale dell'ente autonomo « Fiera campionaria internazionale di Milano », in rappresentanza dei commercianti ed in sostituzione del gr. uff. Edgardo Rovida.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 14 maggio 1969

Il Ministro: TANASSI

(5732)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Scioglimento della società cooperativa di consumo « La Florida », con sede in Stradella

Con decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale in data 9 giugno 1969, la società cooperativa di consumo « La Florida », con sede in Stradella (Pavia), costituita per rogito Zambianchi in data 11 luglio 1921, repertorio n. 5156, è stata sciolta ad ogni effetto di legge, ai sensi dell'art. 2544 del codice civile, con nomina di commissario liquidatore nella persona del dott. Bernardo Marsilio.

(5607)

MINISTERO DELL'INTERNO

Autorizzazione al comune di Careri ad assumere un mutuo suppletivo per l'integrazione del bilancio 1968

Con decreto ministeriale in data 24 giugno 1969, il comune di Careri (Reggio Calabria) viene autorizzato ad assumere un mutuo suppletivo di L. 7.922.457, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1968 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo suppletivo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(5970)

Autorizzazione al comune di Caccuri ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1969

Con decreto ministeriale in data 24 giugno 1969, il comune di Caccuri (Catanzaro) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 7.281.345, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1969 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(5971)

Autorizzazione al comune di Acquaro ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1969

Con decreto ministeriale in data 24 giugno 1969, il comune di Acquaro (Catanzaro) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 17.757.875, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1969 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(5972)

Autorizzazione al comune di Amato ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1969

Con decreto ministeriale in data 24 giugno 1969, il comune di Amato (Catanzaro) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 33.624.685, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1969 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(5973)

Autorizzazione al comune di Diamante ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1969

Con decreto ministeriale in data 24 giugno 1969, il comune di Diamante (Cosenza) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 53.470.075, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1969 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(5974)

Autorizzazione al comune di Fagnano Castello ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1969

Con decreto ministeriale in data 24 giugno 1969, il comune di Fagnano Castello (Cosenza) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 101.054.480, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1969 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(5975)

Autorizzazione al comune di Carolei ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1969

Con decreto ministeriale in data 24 giugno 1969, il comune di Carolei (Cosenza) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 26.766.805, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1969 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(5976)

Autorizzazione al comune di Soveria Mannelli ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1969

Con decreto ministeriale in data 24 giugno 1969, il comune di Soveria Mannelli (Catanzaro) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 40.740.855, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1969 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(5977)

Autorizzazione al comune di Sorianello ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1969

Con decreto ministeriale in data 24 giugno 1969, il comune di Sorianello (Catanzaro) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 32.331.875, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1969 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(5978)

Autorizzazione al comune di Sant'Onofrio ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1969

Con decreto ministeriale in data 24 giugno 1969, il comune di Sant'Onofrio (Catanzaro) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 73.172.195, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1969 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(5979)

Autorizzazione al comune di San Mango d'Aquino ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1969

Con decreto ministeriale in data 24 giugno 1969, il comune di San Mango d'Aquino (Catanzaro) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 38.858.225, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1969 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(5980)

Autorizzazione al comune di Benestare ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1969

Con decreto ministeriale in data 24 giugno 1969, il comune di Benestare (Reggio Calabria) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 38.001.119, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1969 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(5982)

Autorizzazione al comune di Sant'Agata di Esaro ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1969

Con decreto ministeriale in data 24 giugno 1969, il comune di Sant'Agata di Esaro (Cosenza) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 21.063.495, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1969 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(5981)

Autorizzazione al comune di Bagaladi ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1969

Con decreto ministeriale in data 24 giugno 1969, il comune di Bagaladi (Reggio Calabria) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 40.615.215, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1969 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(5983)

Autorizzazione al comune di Bivongi ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1969

Con decreto ministeriale in data 24 giugno 1969, il comune di Bivongi (Reggio Calabria) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 46.057.400, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1969 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(5984)

Autorizzazione al comune di Sant'Alessio in Aspromonte ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1969

Con decreto ministeriale in data 24 giugno 1969, il comune di Sant'Alessio in Aspromonte (Reggio Calabria) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 18.405.615, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1969 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(5985)

Autorizzazione al comune di Cagli ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1969

Con decreto ministeriale in data 23 giugno 1969, il comune di Cagli (Pesaro) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 245.125.355, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1969 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(5986)

Autorizzazione al comune di Vallo di Nera ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1969

Con decreto ministeriale in data 23 giugno 1969, il comune di Vallo di Nera (Perugia) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 7.830.905, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1969 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(5987)

Autorizzazione al comune di Tuoro sul Trasimeno ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1969

Con decreto ministeriale in data 23 giugno 1969, il comune di Tuoro sul Trasimeno (Perugia) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 11.003.505, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1969 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(5988)

Autorizzazione al comune di Sant'Anatolia di Narco ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1969

Con decreto ministeriale in data 23 giugno 1969, il comune di Sant'Anatolia di Narco (Perugia) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 8.396.575, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1969 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(5989)

Autorizzazione al comune di Deruta ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1969

Con decreto ministeriale in data 23 giugno 1969, il comune di Deruta (Perugia) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 12.592.850, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1969 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(5990)

Autorizzazione al comune di Tornolo ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1969

Con decreto ministeriale in data 23 giugno 1969, il comune di Tornolo (Parma) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 16.965.520, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1969 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(5991)

Autorizzazione al comune di Lesignano de' Bagni ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1969

Con decreto ministeriale in data 23 giugno 1969, il comune di Lesignano de' Bagni (Parma) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 12.928.845, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1969 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(5992)

Autorizzazione al comune di Macerata Feltria ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1969

Con decreto ministeriale in data 23 giugno 1969, il comune di Macerata Feltria (Pesaro) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 69.652.127, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1969 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(5993)

Autorizzazione al comune di Fossombrone ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1969

Con decreto ministeriale in data 23 giugno 1969, il comune di Fossombrone (Pesaro) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 210.621.880, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1969 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(5994)

Autorizzazione al comune di Parghelia ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1969

Con decreto ministeriale in data 24 giugno 1969, il comune di Parghelia (Catanzaro) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 37.567.590, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1969 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(5997)

Autorizzazione al comune di Monteforte Cilento ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1969

Con decreto ministeriale in data 23 giugno 1969, il comune di Monteforte Cilento (Salerno) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 15.591.200, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1969 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(5995)

Autorizzazione al comune di Stella Cilento ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1969

Con decreto ministeriale in data 23 giugno 1969, il comune di Stella Cilento (Salerno) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 7.143.607, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1969 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(5996)

Autorizzazione al comune di Monterosso Calabro ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1969

Con decreto ministeriale in data 24 giugno 1969, il comune di Monterosso Calabro (Catanzaro) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 27.924.635, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1969 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(5998)

Autorizzazione al comune di Martirano ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1969

Con decreto ministeriale in data 24 giugno 1969, il comune di Martirano (Catanzaro) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 14.129.520, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1969 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(5999)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO - PORTAFOGLIO DELLO STATO

N. 121

Corso dei cambi del 1° luglio 1969 presso le sottoindicate Borse valori

VALUTE	Bologna	Firenze	Genova	Milano	Napoli	Palermo	Roma	Torino	Trieste	Venezia
$ USA	626,50	626,25	626,60	626,45	626,20	626,50	626,25	626,45	626,50	626,30
$ Can.	579,45	579,20	579,50	579,35	578,70	579,45	579,15	579,35	579,45	579,40
Fr Sv.	144,61	144,75	144,87	144,96	144,75	144,64	144,92	144,96	144,61	144,85
Kr D.	83,24	83,20	83,35	83,27	83,30	83,25	83,25	83,27	83,24	83,24
Kr N.	87,84	87,80	87,80	87,84	87,80	87,84	87,82	87,84	87,84	87,84
Kr Sv.	121,25	121,20	121,20	121,165	121 —	121,25	121,13	121,165	171,25	121,25
Fol	171,88	171,75	171,90	171,855	171,80	171,88	171,83	171,855	171,88	171,75
Fr B	12,45	12,454	12,4650	12,4650	12,46	12,45	12,465	12,4650	12,45	12,45
Franco francese	126,07	126,12	126,22	126,18	126 —	126,08	126,15	126,18	126,07	126 —
Lst	1498,20	1498,50	1498,90	1498,85	1498,25	1498,20	1498,25	1498,85	1498,20	1498,40
Dm occ.	156,51	156,50	156,52	156,57	156,40	156,51	156,55	156,57	156,51	156,50
Scell Austr.	24,22	24,20	24,22	24,2210	24,20	24,22	24,21	24,2210	24,22	24,22
Escudo Port.	21,99	21,95	22,02	21,991	22,05	21,99	21,97	21,991	21,99	21,95
Peseta Sp.	8,95	8,95	8,965	8,9605	9 —	8,95	8,975	8,9605	8,95	8,95

Media dei titoli del 1° luglio 1969

Rendita 5 % 1935	102,45
Redimibile 3,50 % 1934	99,35
» 3,50 % (Ricostruzione)	84,275
» 5 % (Ricostruzione)	95,675
» 5 % (Riforma fondiaria)	94 —
» 5 % (Città di Trieste)	93,725
» 5 % (Beni Esteri)	93,80
» 5,50 % (Edilizia scolastica) 1967-82	99,325
» » » » 1968-83	99,575
Certificati di credito del Tesoro 5 % 1976	98,175
» » » 5,50 % 1976	100,10
Certificati di credito del Tesoro 5 % 1977	99,175
» » » 5,50 % 1977	99,475
» » » 5,50 % 1978	99,425
» » » 5,50 % 1979	99,85
Buoni del Tesoro 5 % (scadenza 1° gennaio 1970)	100 —
» 5 % (» 1° gennaio 1971)	99,975
» 5 % (» 1° aprile 1973)	99,975
» 5 % (» 1° aprile 1974)	99,975
» 5 % (» 1° aprile 1975)	99,975
» 5 % (» 1°-10-1975) II emiss.	99,975
» 5 % (» 1° gennaio 1977)	99,975

Il Contabile del Portafoglio dello Stato: ZODDA

UFFICIO ITALIANO DEI CAMBI

Cambi medi del 1° luglio 1969

1 Dollaro USA	626,35
1 Dollaro canadese	579,25
1 Franco svizzero	144,94
1 Corona danese	83,26
1 Corona norvegese	87,83
1 Corona svedese	121,147
1 Fiorino olandese	171,842
1 Franco belga	12,465
1 Franco francese	126,165
1 Lira sterlina	1498,55
1 Marco germanico	156,56
1 Scellino austriaco	24,215
1 Escudo Port.	21,98
1 Peseta Sp.	8,968

CONCORSI ED ESAMI

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Concorso a borse di studio (1° e 2° turno) per l'anno scolastico 1969-70. Conferma per il 1969-70 delle borse pluriennali precedentemente assegnate.

IL MINISTRO PER LA PUBBLICA ISTRUZIONE

Veduto l'art. 17 della legge 31 ottobre 1966, n. 942, col quale e stabilito per l'anno finanziario 1969 lo stanziamento di L. 12.000.000.000 per la concessione di borse di studio agli alunni bisognosi, capaci e meritevoli delle scuole secondarie di secondo grado e artistiche;

Veduto l'art. 38 della legge 24 luglio 1962, n. 1073, relativo alle modalità di svolgimento dei concorsi provinciali per l'assegnazione delle borse di studio;

Considerata la necessità di stabilire con proprio decreto, a norma del terzo comma del citato art. 38, l'ammontare, la ripartizione, le condizioni e le ulteriori modalità per il conferimento delle borse di studio;

Decreta:

Art. 1.

L'assegnazione delle borse di studio ha luogo a seguito di concorso provinciale, indetto dal provveditore agli studi secondo le norme contenute nel presente decreto.

Ciascun concorso è diviso in due turni: il primo è riservato agli alunni che frequenteranno nell'anno scolastico 1969-70 le classi iniziali di ciascun tipo di scuola; il secondo è riservato agli alunni che frequenteranno nell'anno scolastico 1969-70 le classi iniziali di ciascun tipo di scuola; il secondo è riservato di specializzazione e di perfezionamento.

Le classi cui si riferisce il primo turno del concorso sono elencate nella prima parte dell'allegata tabella « B ».

Le classi cui si riferisce il secondo turno del concorso sono elencate nella seconda parte della citata tabella.

Il primo turno del concorso sarà indetto il 28 aprile 1969 ed il termine per la presentazione delle domande è fissato al successivo 20 maggio.

Il secondo turno del concorso sarà indetto il 2 settembre 1969 ed il termine per la presentazione delle domande è fissato al successivo 10 ottobre.

Art. 2.

La somma di L. 12.000.000.000 a disposizione per l'anno scolastico 1969-70 per il conferimento di borse di studio agli alunni bisognosi, capaci e meritevoli delle scuole di istruzione secondaria di secondo grado e artistiche, statali o autorizzate a rilasciare titoli di studio riconosciuti dallo Stato, è ripartita fra le province e la Valle d'Aosta, come dalla tabella « A » annessa al presente decreto.

Il provveditore agli studi ripartisce la somma assegnata alla provincia aumentata degli eventuali residui verificatisi nell'anno scolastico 1968-69, fra tutti i tipi di scuola indicati nell'unita tabella « B », in proporzione del numero degli alunni frequentanti nell'anno scolastico 1968-69.

Ripartita la somma tra i vari tipi di scuola, la quota ottenuta per ciascuno di essi dovrà essere divisa per il numero delle classi (ivi comprese quelle di perfezionamento o di specializzazione).

La quota spettante alla classe iniziale di ogni tipo di scuola dovrà essere impiegata nel primo turno del concorso.

Le quote spettanti alle classi successive a quella iniziale di ogni tipo di scuola dovranno essere utilizzate nel secondo turno del concorso, previa detrazione della somma occorrente per il pagamento delle borse di studio confermate per il 1969-70.

Art. 3.

Le borse di studio sono di L. 150.000 per tutte le classi di ogni tipo di scuola: sia quelle vinte nel concorso per l'anno scolastico 1969-70, sia quelle confermabili.

Le borse sono annuali per gli alunni dell'ultima classe di ciascuno dei concorsi di studio elencati nella tabella « B »; sono pluriennali per gli alunni delle altre classi fino al compimento dei corsi medesimi.

Gli alunni che hanno compiuto il primo biennio di ogni tipo di scuola continueranno a beneficiare della borsa vinta fino alla durata dell'intero corso, senza necessità di ripetere il concorso a borse di studio. Anche gli alunni della quinta ginnasiale conserveranno la borsa di studio fino al terzo liceo classico.

Le borse di studio pluriennali assegnate per concorso o per conferma nell'anno scolastico 1969-70 potranno essere confermate, nei limiti di durata di ciascun tipo di scuola (ivi compresi gli eventuali corsi di specializzazione o di perfezionamento), qualora gli alunni beneficiari abbiano conseguito la promozione alla classe successiva per scrutinio e non siano incorsi in una punizione disciplinare superiore a quella prevista dalla lettera *c*) dell'art. 19 del regio decreto 4 maggio 1925, n. 653. Alle stesse condizioni saranno confermate per l'anno scolastico 1969-70 le borse di studio precedentemente assegnate.

Gli accertamenti relativi alle predette condizioni saranno compiute di ufficio.

Le borse di studio da L. 120.000 assegnate nel 1968-69 e confermate per il 1969-70 saranno liquidate nella misura di L. 150.000.

Gli alunni che nel 1968-69 abbiano eventualmente goduto di una borsa di L. 150.000 maggiorata di L. 50.000, continueranno a percepire la borsa maggiorata.

Art. 4.

Il godimento della borsa di studio non è cumulabile con quelle di altre borse, assegni, premi, posti gratuiti in collegi o convitti, concessi per pubblico concorso da amministrazioni dello Stato, da enti pubblici o privati, da fondazioni o aziende, anche se stranieri, nonchè con i buoni-libro. In tal caso l'alunno ha facoltà di optare per il godimento dell'una o dell'altra provvidenza.

Art. 5.

Possono partecipare al concorso provinciale gli alunni che conseguiranno (1° turno) o abbiano già conseguito (2° turno) per scrutinio o nella sessione estiva d'esami la promozione o comunque il titolo valido per l'iscrizione ad una classe delle scuole o istituti per i quali venga indetto il concorso e che si trovino in disagiate condizioni di famiglia, con particolare riguardo al numero dei figli.

I giovani che partecipano al concorso per la 4ª classe del Ginnasio debbono superare la prescritta prova di latino, oltre a conseguire la licenza. In tal caso il latino viene considerato come materia obbligatoria.

Ai fini dell'ammissione al concorso si considerano sussistere le disagiate condizioni di famiglia quando il reddito imponibile della famiglia del concorrente non sia superiore:

a lire 1.300.000, con un figlio a carico;
a lire 1.600.000, con 2 figli a carico;
a lire 1.900.000, con 3 figli a carico;
a lire 2.200.000, con 4 figli a carico;
per ogni altro figlio si aggiungono L. 300.000.

Sono considerati a carico i figli maggiorenni sino al 26° anno di età, qualora siano studenti universitari e non abbiano redditi propri.

L'accertamento dell'entità del reddito dovrà essere effettuato sulla base dei certificati di cui alle lettere *b*) e *c*) del seguente art. 6.

L'esclusione dal concorso sarà decisa quando uno o entrambi i certificati attestino un reddito superiore a quelli precedentemente indicati.

Art. 6.

La domanda di partecipazione al concorso, redatta in carta libera, deve essere presentata entro i termini perentori indicati nel quarto e quinto comma del precedente art. 1 con la precisa indicazione del tipo di scuola e della classe che il concorrente intende frequentare nel 1969-70.

Poichè gli alunni che nel 1969-70 frequenteranno le prime classi di ciascun tipo di scuola sosterranno la prova di concorso prima della pubblicazione degli scrutini e dei risultati degli esami, l'efficacia della loro partecipazione al concorso è condizionata al conseguimento del titolo di studio prescritto per l'iscrizione alla classe che l'alunno frequenterà nel 1969-70.

La domanda va presentata al capo dell'istituto frequentato dal candidato nel corrente anno scolastico. Gli alunni esterni presenteranno la domanda al capo dell'istituto presso il quale sosterranno l'esame per il conseguimento del titolo prescritto.

Alla domanda di partecipazione al concorso debbono essere uniti i seguenti documenti, in carta semplice:

a) stato di famiglia rilasciato dal sindaco del comune di residenza;

b) certificato rilasciato dall'ufficio distrettuale delle imposte dirette, attestante il reddito imponibile accertato o, in mancanza di accertamento, denunciato ai fini dell'imposta complementare progressiva per il capo di famiglia e per titti i componenti della stessa;

c) certificato attestante il reddito familiare imponibile accertato o denunciato ai fini dell'imposta di famiglia, rilasciato dal comune;

d) scheda, che sarà ritirata gratuitamente nella segreteria dell'istituto debitamente compilata nella parte riservata al capo famiglia;

e) ogni altro documento attestante particolari situazioni degne di considerazione ai fini dell'accertamento dello stato di bisogno;

f) qualora l'interessato sia iscritto nell'elenco dei poveri; certificato attestante tale condizione, rilasciato dal comune;

g) eventualmente, certificato attestante la qualità di studente universitario, per i figli maggiorenni, al fine del beneficio di cui al quarto comma del precedente art. 5.

La data di presentazione delle domande e dei documenti allegati dovrà risultare dal timbro a data apposto dall'ufficio di segreteria dell'istituto.

Art. 7.

Il capo dell'istituto procederà immediatamente all'esame delle domande pervenute in termine e della relativa documentazione, convocando, se del caso, il presentatore perchè fornisca le notizie eventualmente mancanti.

Accerterà, in particolare, in base ai certificati tributari, che sussistano le disagiate condizioni di famiglia ai sensi del terzo comma dell'art. 5.

Il capo dell'istituto ha facoltà di chiedere al comune e all'ufficio distrettuale delle imposte dirette compententi ulteriori accertamenti sull'entità del reddito quando le risultanze dei certificati esibiti dall'interessato appaiano non corrispondenti alla situazione reale a sua conoscenza. Pari facoltà ha il provveditore agli studi.

Qualora venga accertata la mancanza anche di uno solo dei requisiti di ammissione al concorso, sarà comunicata per iscritto al presentatore della domanda da parte del capo dell'istituto l'esclusione dal concorso e il motivo della medesima.

Il candidato, peraltro, potrà presentare al provveditore agli studi istanza in carta libera per un riesame della domanda di ammissione al concorso da parte della commissione esaminatrice e, nell'attesa della decisione potrà presentarsi a sostenere, sotto condizione, la prova di esame.

Appena scaduto il termine per la presentazione delle domande, il capo dell'istituto comunicherà, con il mezzo più rapido, al provveditore agli studi il numero delle domande presentate, distinte per classi e tipi di scuola.

Il capo dell'istituto, sentiti gli insegnanti della classe frequentata dal concorrente, completerà la scheda con tutte le opportune notizie sulle condizioni individuali e familiari del concorrente.

Entro il 5 luglio 1969 per il primo turno del concorso ed entro il 15 novembre 1969 per il secondo turno, il capo dell'istituto trasmetterà al provveditore agli studi le domande documentate e le relative schede degli alunni che abbiano conseguito la promozione nella prima sessione di esami o per scrutinio.

Le domande documentate relative agli alunni partecipanti al primo turno del concorso che non abbiano conseguito la promozione per scrutinio o nella prima sessione d'esami debbono essere trasmesse al provveditore con plico a parte con l'annotazione su di esse che l'alunno non è stato promosso.

Art. 8.

Il provveditore agli studi nomina una commissione esaminatrice per ognuno dei corsi di studio elencati nella tabella « B ».

Quando il numero dei concorrenti sia limitato, può essere costituita una commissione unica per più corsi di studio che presentino sufficiente affinità.

Qualora i concorrenti di uno stesso tipo di scuola siano più 240 la commissione può essere divisa in sottocommissioni.

Ciascuna commissione o sottocommissione deve essere costituita: di un preside di ruolo, di tre professori (due dei quali appartenenti ai ruoli statali ed uno in servizio nelle scuole o istituti non statali autorizzati a rilasciare titoli di studio riconosciuti dallo Stato) e di un funzionario dell'amministrazione della pubblica istruzione appartenente a qualsiasi ruolo, purchè fornito di diploma di istituto medio superiore.

Art. 9.

La prova di esame consiste in una prova scritta anonima su tema scelto dal candidato tra tre temi a lui proposti dalla commissione esaminatrice su argomento di cultura generale.

Per ciascun anno di corso delle scuole elencate nella tabella « B », la commissione propone tre temi diversi.

La prova avrà luogo nei comuni e presso le sedi scolastiche scelte dal provveditore, tenendo conto, per ogni tipo di scuola del numero dei concorrenti e dell'esigenza di rendere, per quanto possibile, agevole il loro afflusso dalle località di residenza.

I temi saranno formulati dalla commissione nei giorni precedenti la prova e fatti avere tempestivamente in plico sigillato ai capi degli istituti scelti come sede di esame, i quali cureranno lo svolgimento della prova e, con la collaborazione dei professori della scuola e anche di altre scuole, provvederanno alla necessaria vigilanza.

L'elenco delle sedi di esame, con l'indicazione per ciascuna di esse della zona dalla quale affluiranno i candidati, sarà comunicato dal provveditore a tutte le scuole secondarie di primo e di secondo grado e artistiche della provincia nei giorni precedenti lo svolgimento della prova scritta.

Non saranno fatte comunicazioni scritte ai singoli concorrenti circa l'ammissione al concorso, la sede e la data della prova.

Salvo comunicazione scritta di esclusione, i candidati s'intendono tutti ammessi alla prova, con riserva di definitiva decisione da parte della commissione esaminatrice circa l'ammissione o l'esclusione.

I concorrenti, ove non siano alunni interni della scuola sede di esame, dovranno presentarsi alla prova muniti di un documento di riconoscimento o accompagnati da uno dei loro insegnanti.

La prova di esame relativa al primo turno del concorso avrà luogo alle ore 8,30 del 30 maggio 1969.

Quella relativa al secondo turno del concorso, alle ore 8,30 dell'11 novembre 1969.

Per lo svolgimento del tema sono concesse 4 ore.

Gli elaborati debbono essere scritti su carta portante esclusivamente il timbro del provveditorato agli studi.

Al concorrente sono consegnate, il giorno della prova, due buste: una grande e una piccola contenente un cartoncino bianco.

Il concorrente, dopo avere svolto il tema, senza apporvi sottoscrizione o altro contrassegno, mette il foglio o i fogli nella busta grande. Scrive il proprio nome e cognome, la data e il luogo di nascita sul cartoncino e lo chiude nella busta piccola.

Pone, quindi, anche la busta piccola nella grande che chiude e consegna al membro della commissione o all'insegnante addetto alla vigilanza presente nell'aula, il quale appone trasversalmente sulla busta, in modo che vi restino compresi il lembo di chiusura e la restante parte della busta stessa, la sola data.

Al termine della prova tutte le buste degli alunni, raggruppate per anno di corso e tipo di scuola, sono raccolte in pieghi che sono suggellati e firmati dal membro della commissione esaminatrice presente o dal capo dell'istituto sede di esame o da chi ne fa le veci con l'indicazione, all'esterno della busta, dell'anno di corso e della scuola per i quali i concorrenti aspirano alla borsa.

I pieghi sono, nello stesso giorno, fatti avere al presidente della commissione esaminatrice e saranno aperti alla presenza di quest'ultima, quando si dovrà procedere all'esame dei lavori.

Il riconoscimento deve essere fatto dopo che tutti i lavori dei concorrenti siano stati esaminati e giudicati.

Tutti gli elaborati debbono essere riconosciuti, anche quelli che abbiano ottenuto una votazione inferiore alla sufficienza. Ciò al fine di accertare se sussistano le condizioni per sottoporre eventualmente i candidati alla verifica orale di cui agli ultimi due commi del seguente articolo.

Art. 10.

Le commissioni esaminatrici hanno a disposizione 50 punti per la votazione da attribuire a ciascun elaborato.

La prova può essere eccezionalmente integrata con una verifica orale. Di tale facoltà la commissione può avvalersi qualora, avvenuto il riconoscimento dell'elaborato, risulti una eccessiva discrepanza fra la valutazione di esso e le votazioni con cui la scuola ha giudicato il concorrente in sede di promo-

zione per scrutinio o di esami nella sessione estiva; della facoltà la commissione può avvalersi anche quando abbia fondati dubbi sulla genuinità dell'elaborato.

Per l'eventuale verifica orale il concorrente è convocato con un preavviso di tre giorni nella sede della commissione.

Art. 11.

La commissione forma, per ciascun anno di corso delle scuole elencate nell'allegata tabella « B », distinte graduatorie, nelle quali sono compresi, secondo l'ordine determinato dalla votazione conseguita i concorrenti promossi nella prima sessione di esame o per scrutinio che abbiano riportato nella prova scritta non meno di 30/50. I risultati dei concorrenti che abbiano riportato una votazione inferiore non sono pubblicati. Limitatamente al primo turno, non sono del pari pubblicati i risultati dei concorrenti che non sono promossi per scrutinio o nella sessione estiva.

In caso di parità di merito, la commissione gradua i concorrenti tenendo conto comparativo dello stato di bisogno delle famiglie, avuto particolare riguardo al numero dei figli. Dal verbale dovrà risultare la motivazione essenziale della comparazione fatta e dell'ordine che se ne è dedotto.

La commissione, esaminate le domande e la documentazione, definisce i casi dei concorrenti ammessi con riserva a sostenere la prova ai sensi del quinto comma dell'art. 7, stabilendo l'ammissione al concorso o la esclusione da esso.

Il conferimento delle borse è disposto dalla commissione secondo l'ordine di graduatoria fino ad esaurimento della somma stabilita dal provveditore per l'anno di corso di cui si tratta.

Art. 12.

Gli atti delle commissioni sono sottoposti al provveditore agli studi, il quale, ove ne riconosca la regolarità, li approva, curando la pubblicazione delle graduatorie all'albo del provveditorato, entro il 31 agosto 1969 per il primo turno del concorso ed entro il 15 dicembre 1969 per il secondo turno.

Le graduatorie dovranno contenere, oltre alle generalità degli alunni, l'indicazione dell'istituto frequentato da ciascuno di essi, il punteggio assegnato e la precisazione se l'alunno sia risultato vincitore o idoneo. Copia delle graduatorie è inviata a tutte le scuole statali o autorizzate a rilasciare titoli di studio riconosciuti dallo Stato alle quali le graduatorie si riferiscono, per la pubblicazione all'albo.

Copia delle graduatorie è inviata, inoltre, al Ministero della pubblica istruzione - Ispettorato per l'assistenza scolastica.

Art. 13.

Ciascuna borsa è erogata in unica soluzione, all'inizio dell'anno scolastico 1969-70 se trattasi di borsa di studio vinta nel primo turno o confermata, entro il 31 dicembre 1969 se trattasi di borsa vinta nel secondo turno del concorso, previo accertamento che l'assegnatario della borsa sia regolarmente iscritto per l'anno scolastico 1969-70 in una scuola o istituto statale o autorizzato a rilasciare titoli di studio riconosciuti dallo Stato e che abbia conseguito la licenza o la promozione nella sessione estiva.

A tale fine, il capo di istituto dovrà comunicare al provveditore agli studi che le due suddette condizioni sussistono nei riguardi dell'assegnatario, su semplice richiesta di quest'ultimo o anche d'ufficio. L'assegnatario dovrà, inoltre, dichiarare, sotto propria responsabilità, di non trovarsi nelle condizioni che impediscono la cumulabilità della borsa con altri benefici, ai sensi dell'art. 4, e di impegnarsi a comunicare in avvenire al provveditore agli studi l'eventuale verificarsi di tale condizione, per poter optare per uno dei benefici ottenuti.

L'assegnatario della borsa di studio (vinta o confermata) il quale nel corso dell'anno scolastico 1969-70 incorra in una punizione disciplinare superiore a quella di cui alla lettera *c*) dell'art. 19 del regio decreto 4 maggio 1925, n. 653, perde il diritto alla conferma della borsa di studio per gli anni successivi, anche se conservi ogni altro requisito richiesto.

Gli ordinativi di pagamento della borsa di studio sono intestati ai padri degli alunni vincitori o a chi ne fa le veci.

Art. 14.

Le somme assegnate a ciascun anno di corso dei tipi di scuola elencati nella parte prima della tabella « B » che, a conclusione del primo turno di concorso, rimanessero del tutto o in parte disponibili per mancanza di idonei saranno utilizzate per l'assegnazione di altre borse agli idonei appartenenti ad altri tipi di scuola, effettuando gli opportuni spostamenti di somme da un tipo all'altro di scuola.

Se dopo tali spostamenti non vi fossero più concorrenti idonei e risultassero ancora dei residui, questi saranno utilizzati nel secondo turno del concorso, mediante una ripartizione supplementare fra le classi indicate nella parte seconda dell'allegata tabella « B ».

Le somme residuate nel secondo turno, che a conclusione di detto concorso rimanessero del tutto o in parte disponibili per mancanza di idonei, saranno utilizzate, sempre nell'ambito dello stesso tipo di scuola, per l'assegnazione di altre borse agli idonei degli altri anni di corso.

Effettuata tale operazione, qualora risultassero ulteriori residui e vi fossero ancora concorrenti idonei appartenenti ad altri tipi di scuola la borsa di studio sarà assegnata anche a questi ultimi effettuando gli opportuni spostamenti di somme da un tipo all'altro di scuola.

Qualora risultassero, dopo l'applicazione di tali norme, ancora somme residue, queste saranno segnalate al Ministero che, in base ad un esame comparativo dei risultati generali dei concorsi, ne stabilisce l'impiego. Tali somme saranno, comunque, destinate a borse di studio.

Art. 15.

Per gli anni scolastici successivi al 1970-71, l'assegnazione di nuove borse di studio e la conferma di quelle già conferite sono subordinate alla iscrizione nel bilancio del Ministero della pubblica istruzione di nuovi appositi fondi, comunque non inferiori a complessivi 14 miliardi di lire.

Roma, addì 26 aprile 1969

Il Ministro: FERRARI AGGRADI

(5954)

MINISTERO DELL'INTERNO

Graduatoria di merito dei candidati idonei nel concorso per titoli ed esami a posti di segretario comunale di 2ª classe in prova.

IL MINISTRO PER L'INTERNO

Visto il decreto ministeriale 9 maggio 1968, con il quale è stato indetto un concorso pubblico per esami e per titoli a posti di segretario comunale di 2ª classe in prova;

Visto il decreto ministeriale 10 settembre 1968, con il quale è stata costituita la relativa commissione giudicatrice;

Visti i verbali delle deliberazioni adottate dalla commissione medesima e riconosciuta la regolarità del procedimento del concorso;

Vista la graduatoria di merito dei candidati formata dalla suddetta commissione giudicatrice;

Viste le leggi 8 giugno 1962, n. 604 e 17 febbraio 1968, n. 107 nonchè il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n 686;

Decreta:

Art. 1.

E' approvata la seguente graduatoria di merito dei candidati idonei nel concorso pubblico per esami e per titoli a posti di segretario comunale di 2ª classe in prova, indetto con decreto ministeriale 9 maggio 1968:

1. Di Napoli Anselmo	punti	97,500	su 125
2. La Barbiera Salvatore	»	96,666	»
3. Bocchia Riccardo	»	93,788	»
4. Tinterri Giuseppe	»	93,461	»
5. Tarzia Giuseppe	»	92,655	»
6. Viscomi Vittore	»	92,493	»
7. Poloni Luigi	»	92,413	»
8. Pirone Arnaldo	»	92,375	»
9. Nocito Antonino	»	92,276	»
10. Tortora Luigi	»	91,944	»
11. Di Prisco Angelo	»	91,644	»
12. Leoni Pier Luigi	»	90,909	»
13. Damiani Salvatore	»	90,393	»
14. Zongoli Leonardo	»	90,090	»
15. Delia Francesco	»	89,761	»
16. Nardi Michele	»	89,552	»

17. Scifo Franco	punti	89,399	su 125
18. Giannecchini Francesco	»	89,182	»
19. Salemi Vittorio	»	88,818	»
20. Madeddu Concetto	»	88,659	»
21. Luconi Nazzareno	»	88,322	»
22. Di Donato Carmine	»	87,678	»
23. Campanella Biagio	»	87,663	»
24. Gregori Dante	»	87,651	»
25. Messina Salvatore	»	87,643	»
26. Cucchiara Ignazio	»	87,370	»
27. Rini Luigi	»	87,322	»
28. Polignano Donato	»	87,121	»
29. Auriemma Vincenzo	»	86,765	»
30. Alessi Giuseppe	»	86,738	»
31. Biserni G. Battista	»	86,690	»
32. Galasso Francesco	»	86,458	»
33. Mosca Salvatore	»	86,408	»
34. Falciglia Carlo	»	85,916	»
35. Russo Antonino	»	85,693	»
36. Finocchio Alfredo	»	85,652	»
37. Lombardi Paolo (art. 15, legge 8 giugno 1962, n. 604)	»	85,568	»
38. Esposito Stanislao	»	85,508	»
39. Ortu Ezio	»	85,064	»
40. Agresta Ferdinando	»	85,049	»
41. Santoro Pasquale	»	84,826	»
42. Pirchio Eugenio	»	84,811	»
43. Cerino Carmine	»	84,743	»
44. Carugno Pietro	»	84,658	»
45. Roselli Pasquale	»	84,126	»
46. Murru Giorgio	»	83,913	»
47. Piazza Giovanni	»	83,897	»
48. Stanig Mauro	»	83,799	»
49. Ranucci Ciro	»	83,705	»
50. Mammoliti Caterina	»	83,553	
51. Nicastri Giovanni	»	83,249	»
52. Di Lullo Pasquale	»	83,235	»
53. Carta Franco Giovanni	»	82,913	»
54. Mastria Antonio	»	82,643	»
55. Gaeta Girolamo	»	82,496	»
56. Raso Pellegrino	»	82,375	»
57. Tonzar Paolo	»	82,195	»
58. Meloni Giacomo	»	82,159	»
59. Mestichella Giorgio	»	81,956	»
60. Benedetti Graziano	»	81,829	»
61. Romano Giuseppe	»	81,742	»
62. Stola Ferdinando	»	81,739	»
63. Delucchi Marcello	»	81,579	»
64. Ciancaglini Panfilo	»	81,499	»
65. D'Aiuto Elsa	»	81,431	»
66. Giordano Cesare	»	81,409	»
67. Capozucco Tommaso	»	81,375	»
68. De Luca Giuseppe	»	81,303	»
69. Schiesaro Gianfranco	»	81,250	»
70. Ferrari Marco	»	81,229	»
71. Cerulli Mario	»	80,841	»
72. Mocci Salvatore	»	80,765	»
73. Porracchio Ignazio	»	80,645	»
74. Tammaccaro Mario	»	80,613	»
75. Romanello Francesco	»	80,599	»
76. Tardino Vincenzo	»	80,579	»
77. Bovo Mario	»	80,459	»
78. Bukovec Stefano	»	80,329	»
79. Di Iorio Paolo	»	80,284	»
80. Tornatora Giovanni	»	80,250	»
81. Modicamore Oreste	»	80,204	»
82. Origlio Giorgio	»	80,081	»
83. De Rose Franco Maria	»	80,057	»
84. Merlo Ugo	»	79,990	»
85. Capirossi Luca	»	79,899	»
86. Raimondi Angelo Romano	»	79,777	»
87. Cantone Giuseppe	»	79,773	»
88. Piacenza Giuseppe	»	79,648	»
89. Magnani Pier Giorgio	»	79,573	»
90. Scafuri Giovanni	»	79,514	»
91. Morganti Vittorio Franco	»	79,409	»
92. Bellati Enzo	»	79,330	»
93. Pontillo Paolo	»	79,295	»
94. Conti Giovanni	»	79,205	»
95. Trapuzzano Albino	»	79,159	»
96. Bruzzone Renato	»	78,909	»
97. Gallo Vincenzo	»	78,648	»
98. Pezzella Luigi	punti	78,628	su 125
99. Fiorio Mario	»	78,387	»
100. Rodighiero Luigi	»	78,057	»
101. De Simone Berardino	»	77,999	»
102. Spataro Francesco	»	77,982	»
103. D'Agostino Francesco	»	77,978	»
104. Bellomo Carmelo	»	77,786	»
105. Postiglione Gianfranco	»	77,648	»
106. Magliuolo Bruno	»	77,628	»
107. Caccia Perugini Arturo	»	77,602	»
108. Rizzuto Manfredi	»	77,568	»
109. Vasta Gaetano	»	77,484	»
110. Gaudio Angelo	»	77,455	»
111. Spadea Giovanni	»	77,431	»
112. Currò Letterio	»	77,382	»
113. Ardi Ernesto	»	77,348	»
114. Mazzara Felice	»	77,318	»
115. Martellone Antonino	»	77,090	»
116. Marras Natale	»	76,905	»
117. Vaccari Francesco	»	76,793	»
118. Montino Francesco	»	76,685	»
119. Giambartolomei Giancarlo	»	76,649	»
120. Ferrero Attilio	»	76,579	»
121. Di Giorgio Salvatore	»	76,568	»
122. Ciccia Maria Teresa	»	76,500	»
123. Lala Gaetano	»	76,423	»
124. La Mela Nicolò (art. 15, legge 8 giugno 1962, n. 604)	»	76,361	»
125. Petrucci Michelangelo	»	76,361	»
126. Atzori Silvestro	»	76,223	»
127. Virani Giovanni	»	76,190	»
128. Vallone Bruno	»	76,057	»
129. Mura Raffaele	»	75,808	»
130. Mori Mario	»	75,796	»
131. Zoli Pietro	»	75,749	»
132. Di Franco Carmelo	»	75,648	»
133. Pinna Maurizio	»	75,636	»
134. Maione Giuseppe Francesco	»	75,593	»
135. Cerciello Luigi	»	75,541	»
136. Petruzzelli Giuseppe	»	75,486	»
137. Esposito Pietro	»	75,475	»
138. Romano Nazzareno	»	75,425	»
139. Rossi Letizia	»	75,299	»
140. Didonna Angelo	»	75,239	»
141. Frasca Agnese	»	75,143	»
142. Puglisi Carmela	»	75,013	»
143. Silvestris Luciano	»	74,886	»
144. Barbetta Luigi	»	74,833	»
145. Querques Orazio	»	74,800	»
146. Marconi Mario	»	74,709	»
147. Fiorino Adamo	»	74,700	»
148. Moschella Agatino Santi	»	74,613	»
149. Di Claudio Alessandro	»	74,466	»
150. Procopio Giuseppe	»	74,434	»
151. Vagli Giuseppe	»	74,387	»
152. Antenucci Antonio	»	74,228	»
153. Cedrone Antonio	»	74,205	»
154. Giusti Paolo	»	73,819	»
155. Ingoglia Calogero	»	73,795	»
156. Pagliaro Mario	»	73,613	»
157. Sparagna Francesco	»	73,522	»
158. Benedetto Demetrio	»	73,393	»
159. Astesana Giovanni	»	73,318	»
160. Salemi Gaetano (art. 15, legge 8 giugno 1962, n. 604)	»	73,307	»
161. Roveda Osmano	»	73,307	»
162. De Angelis Paolo	»	73,182	»
163. Burgio Francesco	»	73,069	»
164. Gulotta Eugenio	»	73,057	»
165. Perfido Isabella	»	72,999	»
166. Bona Corrado	»	72,904	»
167. Ianni Antonio	»	72,819	»
168. Trizzino Pietro	»	72,795	»
169. Tofanetti Nicola (art. 15, legge 8 giugno 1962, n. 604)	»	72,773	»
170. Pante Franco	»	72,773	»
171. Oddo Vincenzo	»	72,772	»
172. Becciu Giovanni Lucio	»	72,659	»
173. Velonà Antonino	»	72,500	»
174. Cerasoli Nando	»	72,398	»
175. Schenone Angelo	»	72,250	»
176. Giallongo Giuseppe	»	72,216	»

N.	Nominativo		Punti	
177.	Marino Alberto	punti	72,212	su 125
178.	Mucaria Girolamo	»	72,174	»
179.	Tota Giuseppe	»	72,102	»
180.	Di Tommaso Maddalena	»	72,057	»
181.	Marrapodi Elio	»	71,902	»
182.	Gennaro Antonino	»	71,773	»
183.	Ciafrè Nicola	»	71,640	»
184.	Rogata Antonio	»	71,559	»
185.	Rumachella Giuseppe	»	71,511	»
186.	Saccone Vincenzo	»	71,402	»
187.	Landi Oscar	»	71,263	»
188.	Pallabazzer Otto	»	71,172	»
189.	Piccolo Vincenzo	»	71,163	»
190.	Uva Michele	»	71,155	»
191.	Cappella Gianfranco	»	71,102	»
192.	Capozza Sabino Luigi	»	71,098	»
193.	Federico Giorgio	»	70,754	»
194.	Carà Vincenzo	»	70,727	»
195.	Spano Giovanni	»	70,725	»
196.	Fantinel Sergio	»	70,545	»
197.	Parisi Vittorio	»	70,482	»
198.	Sergi Salvatore	»	70,307	»
199.	Ingrao Pietro	»	70,291	»
200.	Rossi Giorgio	»	70,159	»
201.	Salamone Francesco	»	69,984	»
202.	Riccobono Salvatore	»	69,920	»
203.	Ziccardi Vito (art. 15, legge 8 giugno 1962, n. 604)	»	69,784	»
204.	Colella Valerio	»	69,784	»
205.	Bray Alberto	»	69,741	»
206.	Gliozzo Giovanni	»	69,461	»
207.	Acca Filippo Fortunato	»	69,443	»
208.	Montana Domenico	»	69,284	»
209.	Cati Vittorio	»	69,204	»
210.	Orlando Giuseppe	»	69,036	»
211.	Cozzo Alfredo	»	69,013	»
212.	Montana Gaetano	»	68,682	»
213.	Pala Aldo	»	68,546	»
214.	Rega Gennaro	»	68,454	»
215.	Salvaggio Vincenzo	»	68,000	»
216.	Gibilaro Giuseppe	»	67,855	»
217.	Maio Pietro Leonardo	»	67,716	»
218.	Baldassarre Domenico	»	67,705	»
219.	Marras Francesco (art. 15, legge 8 giugno 1962, n. 604)	»	67,659	»
220.	Ciammaglichella Gianfranco	»	67,659	»
221.	De Nurra Antonello	»	67,534	»
222.	Sciabica Antonino	»	67,522	»
223.	Soro Michele	»	67,387	»
224.	Cerami Giuseppe	»	67,384	»
225.	Paolillo Alfonso	»	67,020	»
226.	Pellegrini Biagio	»	66,796	»
227.	D'Amato Giuseppe	»	66,784	»
228.	Di Pietro Antonio	»	66,590	»
229.	Lenzetti Paolo	»	65,636	»

Art. 2.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Il prefetto, direttore generale dell'amministrazione civile, è incaricato della esecuzione del presente decreto.

Roma, addì 16 giugno 1969

p. *Il Ministro*: GASPARI

(6038)

UFFICIO MEDICO PROVINCIALE DI TARANTO

Graduatoria generale del concorso al posto di ostetrica condotta vacante nel comune di Martina Franca

IL MEDICO PROVINCIALE

Visto il proprio decreto n. 807 del 15 febbraio 1968, con il quale venne bandito il pubblico concorso per titoli ed esami per il posto di ostetrica condotta del comune di Martina Franca;

Visti i verbali relativi ai lavori espletati dalla commissione giudicatrice, nominata con decreto n. 307 del 21 gennaio 1969, e successivo pari numero del 13 febbraio 1969;

Riscontrata la regolarità del procedimento;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica n. 2211 del 23 ottobre 1963, contenente modifiche al regio decreto 11 marzo 1935, n. 281, sulla disciplina dei concorsi per sanitari addetti ai servizi dei comuni della provincia;

Vista la legge 13 marzo 1958, n. 296;

Decreta:

E' approvata la seguente graduatoria delle candidate risultate idonee nel concorso per la condotta ostetrica del comune di Martina Franca:

N.	Nominativo		Punti	
1.	Loparco Rosa	punti	59,66	su 120
2.	Vernaglione Anna	»	58,36	»
3.	Selenati Maria	»	57,70	»
4.	Surico Concetta	»	55,25	»
5.	Caroli Arcangela	»	55 —	»

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, nel Foglio annunzi legali della provincia e, per otto giorni consecutivi, nell'albo pretorio dell'ufficio del medico provinciale e del comune di Martina Franca.

Taranto, addì 9 giugno 1969

Il medico provinciale: CLERICÒ

IL MEDICO PROVINCIALE

Visto il proprio decreto di pari numero datato 9 giugno 1969, con cui viene approvata la graduatoria del concorso pubblico per titoli ed esami al posto di ostetrica condotta del comune di Martina Franca, bandito con decreto n. 807 del 15 febbraio 1968;

Visti gli articoli 26, 55 e 56 del regolamento approvato con regio decreto 11 marzo 1935, n. 281;

Decreta:

La candidata Loparco Rosa è dichiarata vincitrice del concorso per la condotta ostetrica del comune di Martina Franca.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, nel Foglio annunzi legali della provincia e, per otto giorni consecutivi, nell'albo pretorio dell'ufficio del medico provinciale e del comune di Martina Franca.

Taranto, addì 9 giugno 1969

Il medico provinciale: CLERICÒ

(5479)

UFFICIO MEDICO PROVINCIALE DI VARESE

Commissione giudicatrice del concorso a posti di medico condotto vacanti in provincia di Varese

IL MEDICO PROVINCIALE

Visto il proprio decreto n. 7068, in data 2 dicembre 1968, con il quale è stato indetto pubblico concorso per titoli ed esami per il conferimento di tre posti di medico condotto vacanti in provincia di Varese al 30 novembre 1968;

Considerato che occorre provvedere alla nomina della commissione giudicatrice del concorso stesso;

Viste le designazioni del Ministero della sanità e della prefettura di Varese nonchè le proposte dell'ordine dei medici e dei comuni interessati;

Visto l'art. 12 del decreto del Presidente della Repubblica 10 giugno 1955, n. 854 e il regio decreto 11 marzo 1935, n. 281, modificato dal decreto del Presidente della Repubblica 23 ottobre 1963, n. 2211;

Vista la legge 13 marzo 1958, n. 296;

Decreta:

La commissione giudicatrice del concorso indicato in premessa è così composta:

Presidente:

Moro dott. Pietro, ispettore generale amministrativo del Ministero della sanità.

Componenti:

Padula dott. Nicola, direttore di sezione presso la prefettura di Varese;

Leoni dott. Mario, medico provinciale superiore;

Villa prof. Luigi, direttore emerito dell'istituto di clinica medica dell'Università di Milano;

Gibelli prof. Giorgio, primario chirurgo dell'ospedale di Angera;

Vigilante dott. Enrigo, medico condotto del comune di Mornago.

Segretario:

Carrato dott. Leonardo, consigliere di 1ª classe del Ministero della sanità.

I lavori della Commissione avranno inizio non prima di un mese dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica e le prove di esame avranno luogo a Varese.

Il presente decreto verrà pubblicato, oltre che nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, nel Foglio annunzi legali della provincia e, per otto giorni consecutivi, all'albo dell'ufficio del medico provinciale di Varese, all'albo pretorio della prefettura di Varese e dei comuni interessati.

Varese, addì 12 giugno 1969

Il medico provinciale: VESSICCHIO

(5681)

UFFICIO MEDICO PROVINCIALE DI VICENZA

Commissione giudicatrice del concorso a posti di medico condotto vacanti nella provincia di Vicenza

IL MEDICO PROVINCIALE

Considerato doversi procedere alla costituzione della commissione del concorso pubblico per titoli ed esami a posti di medico condotto vacanti in provincia di Vicenza, bandito con proprio decreto n. 5015 del 4 luglio 1968;

Viste le designazioni del Ministero della sanità come da nota 300.VIII.II.91.C/3194, nonchè le designazioni della prefettura, dell'ordine dei medici e dei comuni interessati;

Visto il testo unico delle leggi sanitarie 27 luglio 1934, n. 1265, il regio decreto 11 marzo 1935, n. 281 e il decreto del Presidente della Repubblica 23 ottobre 1963, n. 2211;

Vista la legge 8 marzo 1968, n. 220;

Vista la legge 13 marzo 1958, n. 296;

Decreta:

La commissione giudicatrice del concorso di cui in premessa, è costituita come segue:

Presidente:

Ragusa dott Giovanni, ispettore generale amministrativo del Ministero della sanità.

Componenti:

Magrì prof. dott. Carmelo, ispettore generale medico del Ministero della sanità;

De Luca dott. Carlo, direttore di sezione, prefettura di Vicenza;

Ziliotto prof. Gianromano, primario medico dell'ospedale civile di Asiago;

Menghetti prof. Luciano, primario chirurgo dell'ospedale civile di Vicenza;

Celotto dott Mario, medico condotto di Nanto.

Segretario:

Camera dott. Andrea, direttore di sezione del Ministero della sanità.

Le prove d'esame avranno inizio non prima che sia trascorso un mese dalla pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* ed avranno luogo in Vicenza.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica e, per otto giorni consecutivi, all'albo di quest'ufficio, all'albo pretorio della prefettura di Vicenza e all'albo pretorio dei comuni interessati.

Vicenza, addì 10 giugno 1969

Il medico provinciale: CAROLA

(5766)

UFFICIO VETERINARIO PROVINCIALE DI NOVARA

Graduatoria generale del concorso a posti di veterinario condotto vacanti nella provincia di Novara

IL VETERINARIO PROVINCIALE

Visto il proprio decreto in data 11 marzo 1968, n. 638, con il quale è stato bandito concorso pubblico per titoli ed esami a due posti di veterinario condotto vacanti nella provincia di Novara al 30 novembre 1967;

Visto il proprio decreto in data 25 settembre 1968, n. 2166, con il quale è stata costituita la commissione giudicatrice del concorso stesso;

Visto il proprio decreto in data 20 febbraio 1969, n. 636, con il quale apportava una rettifica al succitato decreto di costituzione della commissione;

Visti i verbali rassegnati dalla predetta commissione, nonchè la graduatoria di merito dalla stessa formulata, relativa ai concorrenti dichiarati idonei;

Visto il testo unico delle leggi sanitarie approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265;

Visto il regio decreto 11 marzo 1935, n. 281, nonchè il decreto del Presidente della Repubblica 23 ottobre 1963, n. 2211;

Vista la legge 13 marzo 1958, n. 296;

Decreta:

E' approvata la seguente graduatoria dei candidati che hanno conseguito l'idoneità nel concorso di cui in premessa:

1.	Lux Oscar	punti 71,452
2.	Baldrighi Costante	» 65,490
3.	Sacchi Giuseppe	» 64,270
4.	Maletto Romano	» 63,865
5.	Roveglia Vittorio	» 57,100
6.	Pionzio Mario	» 52,000
7.	Petrini Onorato	» 51,000
8.	Marmo Giuseppe	» 49,000
9.	Garino Alberto	» 48,500
10.	Graziano Ernesto	» 48,000
11.	Viassone Giovanni	» 46,000
12.	Boveri Angelo	» 45,500
13.	Cassone Fausto	» 44,000
13.	Tagliabue Valentino	» 44,000
13.	Ghiringhelli Antonio	» 44,000
13.	Pigiani Omero	» 44,000
14.	Simoni G. Antonio	» 43,000
15.	Bo Bernardo	» 42,000

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, nel Foglio annunzi legali della provincia e, per otto giorni consecutivi, all'albo pretorio di questo ufficio, della prefettura e dei comuni interessati.

Novara, addì 27 maggio 1969

Il veterinario provinciale: MENA

IL VETERINARIO PROVINCIALE

Visto il proprio decreto pari numero e data con il quale è stata approvata la graduatoria dei concorrenti idonei nel concorso per il conferimento dei posti di veterinario condotto vacanti nella provincia di Novara al 30 novembre 1967;

Ravvisata la necessità di provvedere, a norma delle vigenti disposizioni di legge, alla nomina dei vincitori;

Tenuta presente la graduatoria dei candidati risultati idonei e le preferenze indicate dagli stessi nelle domande di ammissione al concorso;

Visto il testo unico delle leggi sanitarie approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265;

Visto il regio decreto 11 marzo 1935, n. 281, nonchè il decreto del Presidente della Repubblica 23 ottobre 1963, n. 2211;

Vista la legge 13 marzo 1958, n. 296;

Decreta:

I sottoelencati veterinari sono dichiarati vincitori del concorso di cui in premessa ed assegnati alla sede a fianco di ciascuno indicata:

1) Lux Oscar: consorzio veterinario di Domodossola, 1ª condotta;

2) Baldrighi Costante: consorzio veterinario di Gozzano ed Uniti.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, nel Foglio annunzi legali della provincia e, per otto giorni consecutivi, all'albo pretorio di questo ufficio, della prefettura e dei comuni interessati.

Novara, addì 27 maggio 1969

Il veterinario provinciale: MENA

(5480)

UFFICIO VETERINARIO PROVINCIALE DI FERRARA

Graduatoria generale del concorso ad un posto di veterinario condotto vacante nella provincia di Ferrara

IL VETERINARIO PROVINCIALE

Visto il proprio decreto 4 gennaio 1968, n. 945, modificato con successivo decreto 21 settembre 1968, n. 358/1, col quale fu indetto pubblico concorso per titoli ed esami al posto di veterinario condotto del consorzio per il servizio veterinario di Migliarino-Migliaro, con sede nel comune di Migliarino, vacante in provincia di Ferrara al 30 novembre 1967;

Visti i successivi decreti 18 gennaio e 5 febbraio 1969, n. 125, concernenti l'ammissione dei concorrenti al detto concorso;

Visto il testo unico delle leggi sanitarie approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265 e, in particolare l'art. 55;

Visto il regolamento sui concorsi dei sanitari dipendenti da comuni e province approvato con regio decreto 11 marzo 1935, n. 281, e modificato con decreto del Presidente della Repubblica 23 ottobre 1963, n. 2211;

Vista la legge 13 marzo 1958, n. 296;

Decreta:

E' approvata la seguente graduatoria di merito del concorso pubblico per titoli ed esami indicato in premessa:

1. Solera Albano	punti	73,232
2. Madella Amadei Daniele	»	56,000
3. Torroni Giacomo	»	55,000
4. Benasi Giampaolo	»	54,500
5. Pigiani Omero	»	54,000
6. Spolito Giorgio	»	53,000
7. Farinella Antonio	»	52,104
8. Favero Gabriele	»	52,000
9. Gardini Davide	»	50,090
10. Mastrocola Luigi	»	50,000
11. Vezzani Luciano	»	49,500
12. Agostini Dino	»	49,000
13. Giorgetti Giorgio	»	47,500
14. Salvi Giovanni	»	47,000
15. Fantinati Luciano	»	47,000
16. Bruciati Mietti Bruno	»	47,000
17. Fabris Guglielmo	»	45,300
18. Avanzi Cesare	»	45,000
19. Gobbi Walter	»	42,000
20. Brigato Alberto	»	42,000

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, nel Foglio annunzi legali della provincia di Ferrara e, per otto giorni consecutivi, all'albo pretorio della prefettura di Ferrara, all'ufficio del veterinario provinciale e dei comuni di Migliarino e Migliaro.

Ferrara, addì 4 giugno 1969

Il veterinario provinciale: CARDONA

IL VETERINARIO PROVINCIALE

Visto il proprio decreto di pari data e numero, con il quale è stata approvata la graduatoria del concorso per titoli ed esami al posto di veterinario condotto del consorzio per il servizio veterinario di Migliarino-Migliaro, vacante in provincia di Ferrara al 30 novembre 1967;

Visto il testo unico delle leggi sanitarie approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265, e, in particolare, l'art. 55;

Visto il regolamento sui concorsi dei sanitari dipendenti da comuni e province, approvato con regio decreto 11 marzo 1935, n. 281, e modificato con decreto del Presidente della Repubblica 23 ottobre 1963, n. 2211;

Vista la legge 13 marzo 1958, n. 296;

Decreta:

Il dott. Albano Solera, primo classificato nel concorso indicato in premessa, è dichiarato vincitore della condotta veterinaria del consorzio per il servizio veterinario di Migliarino-Migliaro.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, nel Foglio annunzi legali della provincia e, per otto giorni consecutivi, all'albo dell'ufficio del veterinario provinciale di Ferrara, della prefettura di Ferrara e dei comuni di Migliarino e di Migliaro.

Ferrara, addì 4 giugno 1969

Il veterinario provinciale: CARDONA

(5685)

REGIONI

REGIONE FRIULI-VENEZIA GIULIA

LEGGE REGIONALE 3 giugno 1969, n. 8.

Soccorso alpino e speleologico nella Regione.

(*Pubblicata nel* Bollettino Ufficiale *della Regione n.* 17 *del* 12 *giugno* 1969)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Al fine di potenziare l'organizzazione del soccorso alpino e speleologico nell'ambito del territorio della Regione, l'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere alla delegazione di I zona del Corpo nazionale soccorso alpino del Club alpino italiano una sovvenzione nella misura massima di lire 8 milioni per ciascuno degli esercizi finanziari dal 1969 al 1972:

a) per il pagamento di indennità alle guide alpine, ai portatori alpini ed ai volontari componenti le squadre di soccorso alpino e speleologico relativo a prestazioni rese in operazioni di salvataggio, di recupero o di soccorso;

b) per il trasporto dei componenti le squadre di soccorso dal luogo di residenza a quello delle operazioni e viceversa;

c) per l'adeguamento e l'ammodernamento della dotazione di materiali alpinistici e speleologici e per la sostituzione dei materiali deteriorati o smarriti a seguito dell'operazione di soccorso;

d) per le spese di gestione e per l'addestramento delle squadre di soccorso nonchè per l'attuazione di iniziative rivolte alla prevenzione degli incidenti alpinistici e speleologici od alla diffusione della conoscenza del Corpo nazionale soccorso alpino.

Art. 2.

Per ottenere la sovvenzione annuale di cui all'articolo precedente, la delegazione interessata deve presentare domanda, corredata del programma e della previsione di massima della spesa, all'Assessorato del turismo, per l'esercizio 1969, entro un mese dall'entrata in vigore della presente legge e, per gli esercizi successivi, entro il 31 gennaio di ciascun anno.

La sovvenzione è concessa con decreto dell'Assessore al turismo.

Art. 3.

E' fatto obbligo alla delegazione beneficiaria di fornire annualmente la dimostrazione e la documentazione dell'impiego della sovvenzione per gli scopi indicati alle lettere *a*), *b*), *c*) e *d*) dell'art. 1.

Art. 4.

La lettera *d*) dell'art. 3 della legge regionale 25 agosto 1965, n. 16, è soppressa.

Art. 5.

Nello stato di previsione della spesa del bilancio regionale per l'esercizio finanziario 1969 è istituito il capitolo 471 con la denominazione: « Sovvenzione alla delegazione di I zona del Corpo nazionale soccorso alpino del Club alpino italiano, per il potenziamento dell'organizzazione del soccorso alpino e speleologico nel territorio regionale » e con lo stanziamento di lire 8 milioni.

A favore di detto capitolo si provvede mediante storno di lire 8 milioni dal capitolo 95 dello stato di previsione della spesa del bilancio regionale per l'esercizio finanziario 1969.

L'onere previsto dall'art. 1 della presente legge fa carico, per l'esercizio 1969, al sopracitato capitolo 471 e quello per gli esercizi 1970, 1971 e 1972 farà carico ai corrispondenti capitoli dei bilanci regionali per gli esercizi medesimi.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel « Bollettino Ufficiale » della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Data a Trieste, addì 3 giugno 1969

BERZANTI

LEGGE REGIONALE 3 giugno 1969, n. **9**.

Modifiche ed integrazioni alla legge regionale 11 agosto 1966, n. 21, concernente provvedimenti per il rilevamento delle risorse idriche regionali.

(*Pubblicata nel* Bollettino Ufficiale *della Regione n.* 17 *del* 12 *giugno* 1969)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

L'art. 1 della legge regionale 11 agosto 1966, n. 21, è sostituito dal seguente:

« Per la razionale utilizzazione delle acque ad usi domestici, agricoli ed industriali, l'Amministrazione regionale è autorizzata a curare, anche avvalendosi di enti, di organismi specializzati o di privati esperti, il rilevamento delle risorse idriche del territorio regionale; a promuovere a tale scopo studi, lavori di sondaggio, ivi comprese le installazioni di impianti fissi di rilevazione nonchè la realizzazione di ogni altra utile opera relativa alle ricerche idrogeologiche e climatiche, assumendone le spese relative.

L'Amministrazione regionale è altresì autorizzata ad assumere le spese di funzionamento di dette opere ed impianti di rilevamento quali il pagamento di fitti, di indennità per asservimento, di compensi per la custodia e la lettura di strumenti, nonchè ogni altra spesa connessa.

I provvedimenti di cui alla presente legge sono disposti dall'Assessore ai lavori pubblici previa deliberazione della giunta regionale.

Per l'esecuzione di lavori o di opere si applica la legge regionale 18 ottobre 1967, n. 22 ».

Art. 2.

Ai fini previsti dal primo comma del precedente art. 1 è autorizzata, per l'esercizio finanziario 1969, la spesa di lire 30 milioni.

Nello stato di previsione della spesa del bilancio regionale per l'esercizio finanziario 1969 è istituito, al Titolo II - Sezione V - Categoria IX - Rubrica n. 9, il capitolo 883 con la denominazione: « Spese per l'esecuzione di studi, di lavori di sondaggio, compresa l'installazione di impianti fissi di rilevamento nonchè di ogni altra utile opera relativa alle ricerche idrogeologiche e climatiche », e con lo stanziamento di lire 30 milioni, cui si provvede mediante storno di pari importo dal capitolo 881 del medesimo stato di previsione della spesa.

L'onere di lire 30 milioni di cui sopra fa carico al sopracitato capitolo 883.

La succitata variazione al capitolo 881 — che viene soppresso — si intende apportata anche all'elenco n. 1 approvato con l'art. 5 della legge regionale 30 dicembre 1968, n. 41.

Art. 3.

Ai fini previsti dal secondo comma dell'art. 1 della presente legge è autorizzata, per l'esercizio finanziario 1969, la spesa di lire 3 milioni.

Nello stato di previsione della spesa del bilancio regionale per l'esercizio finanziario 1969, al Titolo I - Sezione V - Categoria III - Rubrica n. 9, è istituito il capitolo 452 con la denominazione: « Spese di funzionamento connesse con opere ed impianti di rilevamento delle risorse idriche nel territorio regionale e concernenti ogni altra utile ricerca idrogeologica e climatica » e con lo stanziamento di lire 3 milioni, cui si provvede mediante storno di pari importo dal capitolo 94 del medesimo stato di previsione della spesa.

L'onere di cui al primo comma del presente articolo fa carico al sopracitato capitolo 452.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel « Bollettino Ufficiale » della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Data a Trieste, addì 3 giugno 1969

BERZANTI

(5767)

ANTONIO SESSA, *direttore* ACHILLE DE ROGATIS, *redattore*

Roma - Istituto Poligrafico dello Stato - G. C.